

**UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELL'EMILIA- ROMAGNA**

STATUTO

16 aprile 2025

INDICE

- Art. 1 – Costituzione, sede e carattere dell’associazione
- Art. 2 – Compiti e funzioni
- Art. 3 – Rapporti con Regione ed enti locali
- Art. 4 – Rapporti con le autonomie funzionali
- Art. 5 – Gli organi
- Art. 6 – Il Consiglio
- Art. 7 – Le competenze del Consiglio
- Art. 8 – Modalità di funzionamento del Consiglio
- Art. 9 – La Giunta
- Art. 10 – Le competenze della Giunta
- Art. 11 – Il Presidente
- Art. 12 – Il Collegio dei revisori dei conti
- Art. 13 – Il Comitato dei Segretari Generali
- Art. 14 – Assise dei consiglieri camerali
- Art. 15 – Ripartizione delle competenze politiche e amministrative
- Art. 16 – Il Segretario Generale
- Art. 17 – Personale
- Art. 18- Disposizioni sul finanziamento e contabilità
- Art. 19 – Norme finali

Art. 1
Costituzione, sede e carattere dell'associazione

1. Le Camere di Commercio di Bologna, dell'Emilia, di Ferrara Ravenna, di Modena, della Romagna Forlì Cesena – Rimini sono associate, ai sensi dell'art. 6 della L. 580/1993 e successive modifiche, nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna, la cui denominazione abbreviata è “Unioncamere Emilia- Romagna”.
2. Unioncamere Emilia-Romagna, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di Commercio italiane e ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno altresì parte del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.
3. Unioncamere Emilia-Romagna ha sede a Bologna e può costituire uffici distaccati, anche in comune con altre Unioni regionali, in Italia e all'estero.
4. Unioncamere Emilia-Romagna, in quanto associazione della categoria degli enti camerali, non persegue scopi di lucro e non distribuisce, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione.

Art. 2

Compiti e funzioni

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Emilia-Romagna cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione. In particolare:

- a) svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico dell'Emilia-Romagna e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
- b) assolve compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sull'attività delle Camere di Commercio associate da presentare alla Regione;
- c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate per armonizzarne i comportamenti, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;
- d) promuove l'elaborazione di proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;
- e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della L. 580/1993 e successive modifiche, al fine di perseguire economie di scala e assicurarne una gestione più efficiente ed efficace;
- f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale dell'Emilia-Romagna, dei programmi e dei fondi comunitari, operando sia quale referente che quale titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;
- g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, Unioncamere Emilia-Romagna promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

Art. 3

Rapporti con Regione ed enti locali

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere Emilia-Romagna promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione per individuare linee di azione e di coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;
2. I rapporti di collaborazione con la Regione vengono definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Emilia-Romagna in rappresentanza delle Camere di commercio e possono anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6 comma 5 della L. 580/1993 e successive modifiche, l'Unioncamere Emilia-Romagna può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.
4. Unioncamere Emilia-Romagna promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.

Art. 4
Rapporti con le autonomie funzionali

Unioncamere Emilia-Romagna promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

Art. 5
Gli organi

1. Sono organi dell'Unioncamere Emilia-Romagna:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta e, se costituita, la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I membri elettivi degli organi dell'Unione regionale restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Decadono se vengono meno i requisiti per la loro eleggibilità.

3. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale della carica del membro sostituito.

Art. 6 **Il Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo di Unioncamere Emilia-Romagna.
2. E' composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da un membro di Giunta di ognuna delle Camere di Commercio associate a tal fine nominati. Nelle votazioni ogni Camera ha diritto a tre voti. In caso di assenza del Presidente e/o del Vicepresidente, il diritto di voto sarà esercitato da membri di Giunta della stessa Camera di commercio a tal scopo delegati. Ogni membro del Consiglio esprime un voto.
3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività e di spesa e del bilancio di esercizio con la relazione sull'attività svolta.
4. Il Consiglio si riunisce inoltre per iniziativa del Presidente o quando almeno un terzo dei componenti presentino al Presidente una richiesta motivata.
5. Le sedute sono tenute, normalmente, presso la sede di Unioncamere Emilia-Romagna, ma possono svolgersi anche presso le sedi decentrate eventualmente costituite e presso una delle Camere costituenti l'associazione. E' consentito tenere le riunioni anche con mezzi di telecomunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2370, comma 4 del C.C.. Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.

Art. 7
Le competenze del Consiglio

Il Consiglio:

- a. approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche dello Statuto;
- b. adotta su base triennale, su proposta della Giunta, le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del sistema camerale regionale;
- c. approva, su proposta della Giunta, il bilancio preventivo e il programma di attività entro il 30 novembre ed il bilancio di esercizio, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, entro il 30 aprile di ogni anno;
- d. approva in corso di esercizio le eventuali variazioni di bilancio proposte dalla Giunta;
- e. contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo determina la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 29.12.1993 n.580 e successive modificazioni, assicurandone la congruità rispetto al programma di attività e al relativo preventivo di spesa;
- f. elegge il Presidente tra i Presidenti delle Camere di commercio, su proposta della Giunta;
- g. ratifica i provvedimenti di urgenza deliberati dalla Giunta nelle materie di competenza del Consiglio;
- h. nomina i Revisori dei Conti e il Presidente del Collegio;
- i. determina l'entità degli emolumenti e l'importo dei gettoni di partecipazione ai componenti degli organi statutari, nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 8
Modalità di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio di ciascun componente o posta elettronica certificata o con ogni altro sistema telematico che consenta la prova dell'avvenuta consegna e l'identificazione del mittente. In caso di particolare urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni. Nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; sono possibili eventuali integrazioni purché comunicate ai componenti almeno 3 giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna; in caso di impedimento o di assenza sarà sostituito dal Vicepresidente vicario.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti, anche attraverso teleconferenza e/o videoconferenza, almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno tre delle cinque Camere di commercio associate; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei componenti presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 **La Giunta**

1. La Giunta è l'organo amministrativo di Unioncamere Emilia- Romagna ed è composta dai Presidenti in carica delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna che, in caso di assenza o di impedimento, possono delegare il Vicepresidente.
2. La Giunta è convocata dal Presidente che la presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera, raccomandata, posta elettronica certificata o con ogni altro sistema telematico che consenta la prova dell'avvenuta consegna e l'identificazione del mittente. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
3. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, anche attraverso teleconferenza e/o videoconferenza, della metà più uno dei componenti.
5. In caso di presenza di tutti i componenti, possono essere oggetto di delibera argomenti non previsti all'ordine del giorno, purché nessuno si opponga alla loro trattazione.
6. La Giunta delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Alle sedute della Giunta partecipa anche il Segretario Generale dell'Unione regionale, cui viene demandato il ruolo di segretario della riunione, e può essere prevista la partecipazione, senza diritto di voto, dei Segretari Generali delle Camere di commercio associate.
8. Le sedute sono tenute, normalmente, presso la sede di Unioncamere Emilia-Romagna, ma possono svolgersi anche presso le sedi decentrate eventualmente costituite e presso una delle Camere costituenti l'associazione. È consentito tenere le riunioni anche con mezzi di telecomunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2370, comma 4 del C.C. Di ogni riunione della Giunta dovrà essere redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.

Art. 10

Le competenze della Giunta

1. La Giunta:

- a) elegge tra i propri componenti, con votazione a maggioranza semplice, un Vicepresidente, con funzioni vicarie;
- b) predispone su base pluriennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del sistema camerale regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) predispone le linee programmatiche d'attività e lo schema del bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- d) predispone lo schema del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- e) nomina il Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna, ed eventualmente un Vicesegretario Generale Vicario, su proposta del Presidente e ne determina la retribuzione;
- f) delibera in merito alla costituzione e partecipazione ad enti, istituzioni, organismi, consorzi, società, associazioni e simili che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative mirate allo sviluppo economico e sociale, compatibilmente con le normative vigenti;
- g) nomina i rappresentanti dell'Unione regionale negli enti partecipati e in tutti gli organismi ove sia richiesta la rappresentanza dell'Unione regionale;
- h) delibera in via d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
- i) istituisce commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati;
- j) adotta i regolamenti per il funzionamento e per la dotazione di personale, su proposta del Segretario Generale, nel rispetto delle compatibilità con le disponibilità finanziarie e con le esigenze operative dell'Unioncamere Emilia-Romagna.

2. La Giunta delibera, inoltre, su quanto non espressamente attribuito alla competenza del Consiglio o del Segretario Generale nell'ambito delle finalità statutarie

Art. 11

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale di Unioncamere Emilia-Romagna.
2. Il Presidente adempie alle funzioni delegategli dalla Giunta, viene eletto dal Consiglio tra i Presidenti delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo, a condizione di aver mantenuto la carica di Presidente di Camera di Commercio.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza, anche attraverso teleconferenza e/o videoconferenza, di almeno i due terzi dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. Convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e la Giunta esecutiva; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta e della Giunta esecutiva, salvo ratifica da parte delle stesse nella prima riunione validamente costituita.
5. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.
6. In caso di cessazione dalla carica di Presidente di Camera di commercio, il Presidente dell'Unione regionale convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.

Art. 12
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Consiglio.
2. Tra i membri effettivi, uno è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, uno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e uno dalla Regione Emilia-Romagna.
3. Tra i membri supplenti, uno è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e uno dalla Regione Emilia -Romagna.
4. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nominati per due sole volte consecutivamente.
5. Tutti i componenti del Collegio, con eccezione di quelli di designazione ministeriale, devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
6. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e riferisce al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio di esercizio e sui risultati della gestione. I poteri del Collegio sono prorogati fino alla sua integrale ricostituzione.

Art. 13
Il Comitato dei Segretari Generali

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organismo di consulenza tecnica di Unioncamere Emilia-Romagna, collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della L. 580/1993 e successive modifiche ed esprime, su richiesta della Giunta o del Consiglio, pareri e proposte in ordine all'attività dell'Unione regionale.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna e dal Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale.
3. Al Comitato dei Segretari Generali è invitato il Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna e possono essere invitati a partecipare, in base agli argomenti trattati, esperti e consulenti.
4. Il Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna allega il parere del Comitato, qualora venga richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.

Art. 14
Assise dei consiglieri camerali

1. All'assise dei consiglieri camerali sono chiamati a partecipare i componenti dei Consigli di tutte le Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna.
2. L'assise è convocata dalla Giunta ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno per approfondire le strategie e gli indirizzi del sistema camerale regionale o per promuovere e favorire la realizzazione di iniziative di sistema.

Art. 15

Ripartizione delle competenze politiche e amministrative

1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di verifica dei risultati, alla dirigenza dell'Unione regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. La definizione degli stessi avviene attraverso un regolamento approvato dalla Giunta.

Art. 16

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale viene nominato dalla Giunta, dirige gli uffici dell'Unione regionale ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie.
2. Le funzioni di Segretario Generale possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di servizio della Camera di Commercio di appartenenza, da uno dei Segretari Generali delle Camere di Commercio dell'Emilia- Romagna, oppure da una persona selezionata a tale scopo tra gli iscritti all'elenco dei Segretari Generali di cui all'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del D.M. 26 ottobre 2012, n. 230 e loro successive modificazioni.
3. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente e assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni di Giunta.
4. Determina gli assetti organizzativi di Unioncamere Emilia-Romagna, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dal Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dalla Giunta;
5. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
6. L'incarico di Segretario Generale ha di norma durata triennale e il relativo compenso viene determinato dalla Giunta.

Art. 17
Personale

1. Unioncamere Emilia-Romagna si avvale, per il suo funzionamento, di personale da assumere, attraverso idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti e i dirigenti del terziario, della distribuzione dei servizi.
2. L'ordinamento del personale è stabilito con regolamento adottato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale.
3. Il personale dell'Unione regionale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell'ente, anche presso le sedi delle Camere di commercio, delle loro aziende speciali e degli eventuali uffici distaccati, sia all'interno del territorio regionale che all'estero.
4. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali, possono essere istituiti presso Unioncamere Emilia-Romagna comitati o gruppi di lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dal Comitato dei Segretari Generali.

Art. 18
Disposizioni sul finanziamento e contabilità

1. Il finanziamento ordinario di Unioncamere Emilia-Romagna è assicurato:

- a) da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dalle Camere della regione, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche;
- b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione e di altri enti pubblici e privati;
- c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati;
- d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'art. 18, comma 9 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche;
- e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari a carico delle singole Camere di commercio, destinati a specifici progetti, attività, e servizi di interesse comune (Fondo progetti ed eventi di sistema), anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);
- f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.

2. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

3. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio devono risultare coerenti rispetto agli schemi di impostazione concordati a livello nazionale, con il coordinamento di Unioncamere.

Art. 19
Norme finali

1. La durata dell'associazione è illimitata.
2. In caso di scioglimento di Unioncamere Emilia-Romagna le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite tra le Camere di commercio in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio.
3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si applicano le norme del Codice civile in materia di associazioni.

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione.